



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018

**LINEE GUIDA OPERATIVE E PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI PER
PREVENIRE L'ELUSIONE DELLE REGOLE MINIME DI CONCORRENZA
NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI
INTEGRATIVE DELLE LINEE GUIDA n. 4 APPROVATE DALL'ANAC CON
DELIBERAZIONE N. 1097 DEL 26/10/2016**

AREA B - APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Con **D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016** è stato approvato il nuovo Codice per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che sostituisce integralmente il D. Lgs. 163/2006.

I contratti sotto soglia sono ora disciplinati dall'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 ed il nuovo Codice ha assorbito in un unico articolo le disposizioni riguardanti la disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 121 e 125 del D.Lgs. 163/2006). Scompare l'istituto delle procedure in economia disciplinate in precedenza dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, di conseguenza viene a cadere la necessità di individuare preventivamente con provvedimento di ciascuna stazione appaltante (Regolamento), con riguardo alle specifiche esigenze, l'oggetto e i limiti di spesa delle singole voci inserite nell'elenco.

Ne consegue che il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture non è più applicabile perché non coerente con il nuovo codice.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

In altre parole, con il rimando all'articolo 30 del Codice vengono elencati tutti i principi e le modalità di affidamento tipiche del corretto agire amministrativo.

Principio generale nell'affidamento di forniture e servizi è la redazione di specifiche tecniche che consentano pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

Condivisibilmente il rapporto sulla corruzione ritiene che *per la procedura negoziata il legislatore non ha atteso alla tipizzazione di un procedimento amministrativo, finendo, così, per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra privati. Ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità dell'amministrazione che il fenomeno corruttivo può introdursi* (pag. 122).

Le presenti Linee guida, integrano le Linee guida n. 4 approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 che qui si richiamano con particolare riferimento ai principi in esse contenute, allo scopo di disciplinare i processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'Amministrazione relativamente agli affidamenti diretti disciplinati dall'art. 36, comma 2, lett. a).

L'albo fornitori di questo Comune, dovrà essere adeguato alle linee guida adottate da ANAC ai sensi dell'art. 36 comma 7, ed integrato con la dimostrazione dei requisiti generali dell'art. 80 e soggettivi dell'art. 83.

Inoltre, nelle more dell'adeguamento, occorrerà valutare caso per caso se gli operatori economici inseriti in elenco siano in possesso dei requisiti soggettivi per assumere l'appalto e se pertanto detto elenco sia compatibile con il Codice ed utilizzabile ex art. 216 comma 9.

Al riguardo si rammenta che l'art. 3, comma 1, lett. p, del d.lgs. n. 50/2016 comprende tra gli operatori economici anche le persone fisiche, quindi anche i lavoratori autonomi con partita IVA, lo stesso è richiamato anche dal comma 1 dell'art. 45. Per cui la selezione concorrenziale potrà riguardare sia soggetti che hanno natura imprenditoriale che soggetti che esercitano abitualmente l'attività (artt. 4 e 5 d.p.r. n. 633/1972). Ne consegue però che per i soggetti che non hanno obbligo di iscrizione alla CCIAA è necessario verificare che l'attività per la quale hanno la partita IVA (codice ATECO) sia coerente con l'oggetto del bando/invito.

Di seguito si riporta una sintesi che individua le relative modalità per procedere agli affidamenti:

Affidamento diretto adeguatamente motivato

Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1).

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a), il Settore potrà procedere con un affidamento diretto adeguatamente motivato, che dia dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si dovrà procedere alla selezione comparativa tra gli operatori economici selezionati operanti nel settore oggetto del contratto.

Le motivazioni del ricorso alla procedura di affidamento diretto saranno contenute nella determinazione a contrarre che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, va assunta a monte dell'avvio della procedura di affidamento.

Per ragioni di economicità si può prescindere dalla acquisizione di più preventivi per gli affidamenti di importo entro € 1.000,00, fermo restando l'obbligo, in capo al responsabile che dispone la spesa, di motivare in relazione a:

- 1) principio di efficacia (motivazione sulla necessità di eseguire lo specifico lavoro, rispetto del principio di divieto di frazionamento)
- 2) principio di economicità (motivazione sulla congruità in relazione a indagine di mercato, acquisizione di cataloghi, prezzari di riferimento, eventuale acquisizione informale di preventivi).

Per importi superiori la motivazione dell'affidamento diretto deve essere preceduta ordinariamente da un confronto concorrenziale effettuato con diversi operatori.

- 0,00/1.000,00 possibilità di affidamento diretto
- 1.001,00/20.000,00 almeno 3 operatori economici
- 20.001,00/40.000,00 almeno 5 operatori economici

Nel caso in cui non sia possibile un confronto concorrenziale e si negozi con una sola impresa, è necessaria la dimostrazione della congruità del prezzo offerto, da effettuare con la relazione sull'indagine di mercato effettuata. Ove non sia possibile comparare l'offerta con cataloghi ed indici-prezzi è comunque necessario dimostrare la congruità comparando l'offerta con altri preventivi reperiti sul libero mercato.

Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione secondo le modalità sotto riportate.

Individuato il preventivo/l'offerta e riconosciutane la congruità e convenienza, il responsabile adotta la determina di aggiudicazione definitiva con l'affidamento dell'appalto e l'impegno di spesa.

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa quando l'affidamento riguardi lavori di semplice esecuzione per i quali non si rende necessario provvedere ad una specifica progettazione ma è sufficiente e compatibile la sola richiesta di formulazione di offerta da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di legge, previa descrizione dell'intervento da parte del R.U.P., la determina a contrarre può contenere anche l'aggiudicazione definitiva.

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Per affidamenti inferiori ad € 20.000,00 si può prescindere dalla richiesta della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

Affidamento diretto adeguatamente motivato

Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1)

Fino alla realizzazione del mercato elettronico locale, i Dirigenti e Responsabili di servizio sono tenuti ad effettuare acquisti di beni e di servizi di importo superiore ad € 1.000,00 attraverso il "Mercato elettronico della pubblica amministrazione" realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e le convenzioni di CONSIP S.p.A. per quelle tipologie di beni e di servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici.

L'effettuazione di tali acquisti avviene:

- attraverso l'invio di una Richiesta di Offerta (R.d.O.) rivolta ai fornitori abilitati e il confronto concorrenziale delle offerte ricevute. Nella Richiesta di Offerta vanno dettagliatamente specificati l'individuazione e la descrizione dei beni e servizi da acquistare;
- oppure, in via residuale, attraverso un Ordine di Acquisto (O.d.A.) mediante confronto concorrenziale delle offerte disponibili direttamente a catalogo pubblicate all'interno del mercato elettronico, senza possibilità di modificarne le condizioni, laddove l'urgenza o l'esiguità dell'importo non permetta la richiesta di offerta.

Qualora il bene o la fornitura oggetto dell'acquisizione non sia presente all'interno delle convenzioni CONSIP o non sia contemplato nel MEPA, si può procedere alla scelta del fornitore, nel caso di importi inferiori a € 40.000,00 (per forniture e servizi), trattando direttamente con uno o più operatori economici (in affidamento diretto), sulla base quindi di un unico preventivo o di una pluralità di preventivi.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) il Settore potrà procedere con un affidamento diretto adeguatamente motivato, che dia dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si dovrà procedere alla selezione comparativa tra gli operatori economici selezionati operanti nel settore oggetto del contratto.

Le motivazioni del ricorso alla procedura di affidamento diretto saranno contenute nella determinazione a contrarre che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, va assunta a monte dell'avvio della procedura di affidamento.

Per ragioni di economicità si può prescindere dalla acquisizione di più preventivi per gli affidamenti di importi non superiori ad € 1.000,00 fermo restando l'obbligo, in capo al responsabile che dispone la spesa, di motivare in relazione a:

- 1) principio di efficacia (motivazione sulla necessità di acquisire il bene/servizio specifico in relazione alle esigenze dell'amministrazione, rispetto del principio di divieto di frazionamento)
- 2) principio di economicità (motivazione sulla congruità in relazione a indagine di mercato, acquisizione di cataloghi, prezziari di riferimento, acquisizione informale di preventivi).

Per importi superiori la motivazione dell'affidamento diretto deve essere preceduta da un confronto concorrenziale effettuato con diversi operatori.

- 0,00/1.000,00 possibilità di affidamento diretto
- 1.001,00/20.000,00 almeno 3 operatori economici
- 20.001,00/40.000,00 almeno 5 operatori economici

Nel caso in cui non sia possibile un confronto concorrenziale e si negozi con una sola impresa, è necessaria la dimostrazione della congruità del prezzo offerto, da effettuare con la relazione sull'indagine di mercato effettuata. Ove non sia possibile comparare l'offerta con cataloghi ed indici-prezzi è comunque necessario per spese superiori ad € 5.000,00 dimostrare la congruità comparando l'offerta con altri preventivi reperiti sul libero mercato.

Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione secondo le modalità sotto riportate.

Individuato il preventivo/l'offerta e riconosciutane la congruità e convenienza, il responsabile adotta la determina di aggiudicazione definitiva con l'affidamento dell'appalto e l'impegno di spesa.

In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di selezione degli operatori economici tramite consultazione di cataloghi e/o acquisizione di informazioni tramite indagine esplorativa, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determinazione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Per affidamenti inferiori ad € 20.000,00 si può prescindere dalla richiesta della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

LAVORI PUBBLICI > €. 40.000,00 < 150.000,00

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1)

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), il Settore può procedere con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque operatori economici**.

Le motivazioni del ricorso alla procedura negoziata saranno contenute nella determinazione a contrarre che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, va assunta a monte dell'avvio della procedura di affidamento.

Fino all'adeguamento dell'albo fornitori del Comune di Albano Laziale alle linee guida che saranno adottate da ANAC, si valuterà se attingere dallo stesso l'elenco di operatori da invitare alla procedura ovvero predisporre l'avviso di cui all'art. 216, comma 9.

Sarà cura del responsabile precisare agli atti il criterio utilizzato per individuare le imprese da invitare, secondo parametri oggettivi e nel rispetto del principio di rotazione.

Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia il procedimento e successivamente la determinazione di aggiudicazione.

Nella determinazione a contrarre si dovrà dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione, ossia che l'elenco dei soggetti invitati non ricomprende nessuno dei soggetti che sono risultati già aggiudicatari di precedenti procedure di affidamento nei sei mesi antecedenti la data della determinazione a contrarre.

Unica eccezione è per l'appaltatore uscente in relazione ai contratti di durata, che in ossequio ad un principio giurisprudenziale vanta un interesse giuridicamente qualificato ad essere invitato, nei limiti in cui non abbia mal ripagato la fiducia dell'amministrazione non avendo svolto con diligenza la sua prestazione. In questo caso, il mancato invito si baserà sulle note di censura poste in essere dal RUP nel corso dell'affidamento precedente a quello del mancato invito.

Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica, con l'unica eccezione delle operazioni di gara che, in funzione del criterio di aggiudicazione prescelto, l'ordinamento prevede siano svolte in seduta riservata nonché di quelle fasi delle operazioni preliminari di selezione dei concorrenti che, se svolte in seduta pubblica, potrebbero compromettere l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 53 del Codice.

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della scrittura privata.

Affidamento diretto adeguatamente motivato

Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1) nel rispetto dei contenuti della Linee Guida n. 1, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 consultando almeno due professionisti nell'ottica di consentire di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione al fine della garanzia della qualità e del giusto temperamento dell'economicità, della prestazione resa.

Le motivazioni del ricorso alla procedura di diretto saranno contenute nella determinazione a contrarre che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, va assunta a monte dell'avvio della procedura di affidamento.

Per ragioni di economicità si può prescindere dalla acquisizione di più preventivi per gli affidamenti di importi non superiori ad € 3.000,00 fermo restando l'obbligo, in capo al responsabile che dispone la spesa, di motivare in relazione a:

- 1) principio di efficacia (motivazione sulla necessità di acquisire il bene/servizio specifico in relazione alle esigenze dell'amministrazione, rispetto del principio di divieto di frazionamento)
- 2) principio di economicità (motivazione sulla congruità in relazione a indagine di mercato, acquisizione di cataloghi, prezziari di riferimento, acquisizione informale di preventivi).

Nel caso in cui non sia possibile un confronto concorrenziale e si negozi con un solo professionista, è necessaria la dimostrazione della congruità del prezzo offerto, da effettuare con la relazione sull'indagine di mercato effettuata.

Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione secondo le modalità sotto riportate.

Individuato il preventivo/l'offerta e riconosciutane la congruità e convenienza, il responsabile adotta la determina di aggiudicazione definitiva con l'affidamento dell'incarico e l'impegno di spesa. Nella determina di aggiudicazione definitiva si dovrà dare dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Per affidamenti inferiori ad € 20.000,00 si può prescindere dalla richiesta della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

Principio di rotazione

Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'articolo 36 del Codice, l'Amministrazione applica il principio di rotazione per tutte le procedure relative a lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai € 40.000:

- ✓ l'affidatario di un contratto non potrà essere invitato a partecipare a procedure di affidamento che non prevedano la previa pubblicazione di un bando di gara, per almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva. Fanno eccezione, previa adeguata motivazione da inserire nella determinazione a contrarre, gli affidatari di servizi di ingegneria ed architettura o di servizi intellettuali in possesso di specifiche competenze nella materia oggetto dell'affidamento, fermi restando i limiti di cui al punto seguente;
- ✓ lo stesso operatore economico non può avere nello stesso anno dal Comune di Albano Laziale affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 36 del Codice, per importi che complessivamente superino i 40.000,00 euro;
- ✓ è possibile procedere all'affidamento diretto ad un affidatario già aggiudicatario di un appalto solo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario e previa specifica motivazione, nelle ipotesi contemplate dall'art. 63 del Codice. Unica eccezione è per l'appaltatore uscente in relazione ai contratti di durata, che in ossequio ad un principio giurisprudenziale vanta un interesse giuridicamente qualificato ad essere invitato, nei limiti in cui non abbia mal ripagato la fiducia dell'amministrazione non avendo svolto con diligenza la sua prestazione. In questo caso, il mancato invito si baserà sulle note di censura poste in essere dal RUP nel corso dell'affidamento precedente a quello del mancato invito.
- ✓ non possono essere consultati operatori economici ai quali siano state fatte contestazioni scritte per difformità rispetto a quanto disposto nei precedenti affidamenti o per cattiva esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati;
- ✓ l'elenco degli operatori economici inviati/consultati deve rimanere segreto fino al termine della data di presentazione delle offerte come prevista nei documenti di gara, anche nel caso in cui si tratti di affidamento diretto.

Deroghe

Si può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari;
- c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Divieto di artificioso frazionamento

Di particolare rilievo è inoltre il rispetto del divieto di frazionamento dell'appalto in quanto appare particolarmente insidioso non solo perché di fatto potrebbe compromettere il mercato delle commesse, ma perché se artatamente preconstituito potrebbe anche costituire ipotesi di reato.

Il divieto di frazionamento non riguarda solo il singolo servizio ma l'Ente nel suo complesso, si deve quindi evitare che lo stesso operatore economico riceva più affidamenti da servizi diversi dell'Ente. Essenziale è quindi la verifica operata dalla Conferenza dei Dirigenti, sulla possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di beni e servizi omogenei.

APPENDICE

La legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha apportato alcune novità in materia di appalti e contratti pubblici in generale, parzialmente modificate con effetto dal 2017 dalla legge n. 232 del 15 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017).

1. Nuovo regime degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e pari o superiori ad € 1.000,00

L'entrata in vigore, dal 1° novembre 2015, degli obblighi di affidamento dei contratti di importo superiore ai € 40.000,00 esclusivamente tramite Centrale Unica di Committenza per tutti i comuni non capoluogo di provincia (la legge di stabilità ha infatti eliminato il limite dei 10.000 abitanti per gli affidamenti sotto questa soglia), ha determinato un diverso regime giuridico per gli appalti di importo inferiore a tale soglia.

Tali beni, servizi e lavori, infatti, possono essere acquisiti autonomamente, senza il ricorso alla Centrale Unica di Committenza, ma nel rispetto dei vincoli contenuti nelle vigenti disposizioni di legge, che di seguito riassumiamo:

2. Perdurante obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 comma 3 della legge 23/12/99 n. 488, ovvero utilizzo dei parametri di prezzo-qualità.

Gli enti locali possono acquisire servizi e forniture o lavori (da quest'anno sono state aggiunte le attività di manutenzione dal comma 504 della legge di stabilità), accedendo innanzitutto alle Convenzioni aggiudicate da Consip, oppure ne possono utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni.

Si ricorda che, ai sensi della norma richiamata, la stipulazione di un contratto in violazione delle suddette disposizioni è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

In forza delle disposizioni di cui alla L. 296/2006, art. 1 comma 456, alle Convenzioni CONSIP sono assimilate a tutti gli effetti le Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza.

3. Vincolo rappresentato dal ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 209.000,00).

Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, anche gli enti locali sono obbligati a far ricorso a:

- Mercato elettronico della P.A. (MEPA) attraverso ODA o RDO;
- Ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 d.p.r. 207/2010;
- Ovvero al sistema telematico messo a disposizione delle centrali regionali di riferimento
- Nuovo regime degli affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00

La legge di stabilità 2016 ha apportato una novità importante, soprattutto sul piano operativo, prevedendo al comma 502 una modifica all'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296, consistente:

Nell'inserimento al primo periodo, dopo le parole: "per gli acquisti di beni e servizi", delle parole seguenti: "di importo pari o superiore a 1.000 euro";

Nell'inserimento al secondo periodo, dopo le parole: "per gli acquisti di beni e servizi di importo" delle seguenti: "pari o superiore a 1.000 euro".

Ciò significa, sostanzialmente, che, per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Si potrà, quindi, procedere ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici non iscritti al mercato elettronico, fermo restando che anche in tale procedura dovranno essere rispettati i principi di rotazione e trasparenza e di non artificioso frazionamento degli affidamenti.

Nuovo regime degli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile

Il comma 494 della Legge di stabilità, infatti, ha apportato modifiche all'art. 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 135/2012.

A seguito dell'applicazione della novella introdotta dalla legge di stabilità, la disciplina è ora la seguente:

La regola generale (non incisa dalla Legge di stabilità) è quella che era già prevista dall'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, secondo cui:

“le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip SPA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedura nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”.

Rispetto a tale disciplina, proprio per incentivare la riduzione della spesa, vengono apportate le seguenti limitazioni speciali alla norma generale:

“E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SPA e dalle centrali di committenza regionali.

Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.”

Ciò significa che l'affidamento in maniera autonoma nelle predette categorie merceologiche potrà avvenire solo per l'anno 2016.

4 Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi

La legge di stabilità al comma 505 ha introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di approvazione di un programma biennale delle forniture di beni servizi, che dovrà essere aggiornato annualmente.

Tale programma dovrà essere approvato entro il 31/10 di ogni anno e dovrà prevedere le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità e le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale dovrà indicare le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento.

La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), al comma 424, in argomento prevede che *“l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018”.*

5 Acquisti informatici

Il comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità pone l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip SPA o i soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali.

La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), al comma 419, modifica il comma 512 sugli acquisti di beni informatici chiarendo che si può procedere anche su Mepa e non solo tramite convenzioni Consip;

Quindi si dovrà procedere, per gli acquisti informatici di importo superiore a 1.000 euro, prioritariamente attraverso l'adesione a convenzioni Consip, oppure, in mancanza, mediante acquisti sul MEPA di Consip o di centrali di committenza regionali.

La norma limita, infine, la possibilità di procedere ad approvvigionamenti autonomi ai soli casi in cui il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza, comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, ed

esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

Nelle more di opportuni chiarimenti interpretativi al riguardo, si ritiene di riferirsi al Segretario Generale, come "organo di vertice amministrativo", per il provvedimento di autorizzazione.

L'autorizzazione di cui sopra va chiesta prima di procedere con l'ordine della fornitura e il suo rilascio va menzionato dal responsabile del procedimento nell'atto di aggiudicazione.

La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), al comma 421, interviene sull'art. 9 del dl 66/2014 consentendo di procedere fuori Consip nei casi in cui vi è obbligo normativo di far ricorso a tali convenzioni (vedi DPCM 24.12.2015) e i beni non sono disponibili.